



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADDALONI 1 - VILLAGGIO

Via Roma, 14 - 81024 Maddaloni (CE)

Tel. 0823 – 434138 Fax 0823 - 408842

Cod. Mecc. CEIC8AN00R - Cod. fiscale 80006190617

Peo: ceic8an00r@istruzione.it - Pec: ceic8an00r@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmaddaloni1villaggio.gov.it

Prot. n.2633 /VI.2

Maddaloni, 17/05/2023

Contratto di prestazione d'opera intellettuale RSPP

TRA

L'Istituto Scolastico denominato Istituto Comprensivo "Maddaloni 1-Villaggio" Maddaloni rappresentato legalmente dalla **dott.ssa Annalisa Lombardi** Dirigente Scolastico, nata a Caserta il 14/04/1967 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Scolastico codice fiscale 80006190617, d'ora in poi identificata come "scuola"

E

l'Ing. **Antonio MASIELLO**, nato a Santa Maria C.V. con studio in S. Maria C.V. (CE, Codice fiscale MSLNTN77A07I234R – Partita Iva: 03063030617, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 3023, d'ora in poi identificato come "esperto";

PREMESSO

- che nell'ambito dei compiti affidatigli dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs n.81/09; D.M. del 21/06/1996, n.292; regolamento adottato con D.M. 29/09/1998 n.382 – G.U. 4/11/1998), il Dirigente Scolastico, nella qualità di legale rappresentante e datore di lavoro dell'Istituzione Scolastica in intestazione, ai sensi della delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 24/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per il conferimento di incarichi, a norma dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del decreto L.gs 165/2001 e successive modifiche e artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, in assenza di personale interno qualificato, deve procedere all'acquisizione della collaborazione e consulenza di personale esterno all'Istituzione Scolastica che sia di provata esperienza e competenza per assumere l'incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione;
- che l'esperto è in possesso dei requisiti richiesti previsti ai sensi dell'art. 32 comm.5-8 D.Lvo 81/2008 e dal D.Lvo 195/2003;
- che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza;

- Vista, infine, la C.M. n.119, prot. n. D11 del 29/04/1999, in particolare la lettera c;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico prot.n. 2632- VI.2 del 17/05/23

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART.1 – Finalità ed oggetto

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è di durata annuale e prorogabile fino al termine delle attività scolastiche. Oggetto del presente contratto è l'attività di responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) dell'Istituto Comprensivo "Maddaloni 1- Villaggio" con particolare riferimento a:

- assunzione dell'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" per il plesso centrale ed ex tempo pieno;
- dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico, effettuare, almeno una volta al mese, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi e ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale;
- adeguare il documento di valutazione dei rischi per tutte le sedi dell'Istituto;
- individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- elaborare le procedure preventive e protettive necessarie in esito alla valutazione dei rischi nonché individuare i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dell'Istituto Scolastico nonché nei plessi, ivi compresi i lavori in appalto all'interno dell'Istituto di cui all'art. 7 del D.L.vo n.626/94;
- curare l'informazione ai lavoratori, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;
- assistenza e partecipazione ad almeno n.2 prove di simulazione, secondo il piano di emergenza e di evacuazione, in ciascun anno scolastico e/o solare;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza di lavoratori;
- richiedere alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborare con tecnici e responsabili di cantiere e di lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti;
- predisporre la modulistica e garantire l'assistenza durante le prove di evacuazione di prevenzione dal terremoto e dall'incendio;
- assistere il datore di lavoro sia in caso di ispezione da parte degli Organi di vigilanza e di controllo, sia per l'individuazione e le nomine delle figure sensibili, sia per l'individuazione della Squadra di emergenza e per la segnaletica da affiggere

all'interno della scuola che per la tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" e del "Registro delle Manutenzioni" secondo la normativa vigente;

- relazione con ASL, VV.FF. e amministrazioni locali.

ART.2 – Obblighi dell'esperto

L'esperto s'impegna a prestare la propria opera professionale, per tutta la durata del contratto, consistente nello svolgimento dei compiti di cui ai punti di cui all'art. 1 secondo le modalità di tempo e di luogo che saranno, volta per volta, concordate con la scuola.

In aggiunta a tali impegni, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo i tempi concordati, per la programmazione ed il coordinamento delle caratteristiche dell'attività con il complesso delle altre attività didattiche ed educative dell'istituzione scolastica.

L'esperto si impegna a rispettare, nell'esecuzione della prestazione, le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

ART.3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha decorrenza dal 17/05/2023 al 17-05-2024

ART. 4- Obblighi della scuola

L'Istituto scolastico in oggetto, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'Ing. Antonio MASIELLO, si impegna a corrispondere il compenso lordo onnicomprensivo di euro **850,00** (IVA al 22% Contributo C.N.P.A.I.A, cassa nazionale di previdenza ed assistenza Ingegneri e Architetti al 4%), che sarà corrisposto previa presentazione della seguente documentazione: fattura per competenze professionali.

ART.5 – Trattamento del rapporto di lavoro

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dell'esperto e, come tale, è regolata dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Art.6 –Risoluzione del contratto

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART.7 . diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile, la Scuola ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

ART.8- Sospensione dell'attività

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

ART.9 – Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1993, n.1611.

ART. 10 -Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679" Codice in materia di protezione dei dati personali", l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto
Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. di questa Istituzione Scolastica .
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è individuato quale incaricato del trattamento degli stessi dell'art. 30 del citato dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679

ART. 11 - Spese

Il presente contratto non è soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1 lett.b della Parte II della Tariffa all.A al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131(per gli esperti liberi professionisti, l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti).

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Lombardi



L'ESPERTO CONTRAENTE
Ing. Antonio MASIELLO

